RELATIVA AI PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLE ALLUVIONI DEL PRIMO SEMESTRE 1905 E DALL'URAGANO DEI 23 E 25 GIUGNO 1905

Art. 17

Ai Comuni maggiormente danneggiati dalle alluvioni e infestati dalla malaria, saranno distribuiti gratuitamente, nel 1905, prodotti chinacei del valore di vendita di L. 50,000; la qual somma sara' prelevata dal capitolo del bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1905-906, riguardante i sussidi per diminuire le cause della malaria.

La detta distribuzione gratuita verra' fatta dopo che saranno spese le somme stanziate per l'identico scopo nei bilanci dei Comuni.

Versione in vigore dal 12 agosto 1905, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Relativa ai provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del primo semestre 1905 e dall'uragano dei 23 e 25 giugno 1905
Estremi	Legge 13 luglio 1905, n. 400
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 1905

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/relativa-ai-provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalle-alluvioni/art-17/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it